La Corte dichiara l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia dell'art. 2, comma 7-quinquies, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ovvero per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente.

La disposizione regionale prevede che [l]e autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006[1] e agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990». Ne consegue che le **province, in quanto amministrazioni competenti per le procedure di valutazione di impatto ambientale** (VIA) in sede regionale (art. 2, comma 3, della medesima legge reg. Lombardia n. 5 del 2010), **sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi preordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAUR).**

La disposizione viene impugnata per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente nella parte in cui attribuisce alle province le funzioni amministrative in materia di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAUR).

Alla dichiarazione dell' infondatezza del ricorso la Corte perviene osservando che:

- e' pur vero che l'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta nel 2026, aveva autorizzato esplicitamente le regioni e le province autonome a organizzare e a conferire, in favore degli enti locali, le sole funzioni amministrative «in materia di VIA». Tuttavia, ciò non è sufficiente per concludere che, in tale frangente temporale, e a differenza della VIA, le funzioni sul PAUR non potessero essere conferite a enti infraregionali;

- la connessione esistente tra il PAUR e la VIA, derivante dalla riforma del codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 104 del 2017, unifica le competenze amministrative per questi due provvedimenti, affidando il primo all'autorità che, secondo la legge, ha il compito di emanare l'altro;

---

[1] Tale diposizione recita:
"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione**. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale** e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale."

- occorre pertanto concludere che l'autorità amministrativa di livello locale, cui eventualmente la legge regionale abbia conferito le funzioni sulla VIA in sede regionale (secondo quanto l'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente già espressamente consentiva anche prima della novella legislativa del 2026), è chiamata, per l'impostazione derivante dalla predetta esigenza unificante, a gestire anche il procedimento di PAUR, in quanto «autorità competente» ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1, cod. ambiente.